



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

Anna Teresa Valsecchi, nata a Cisano Bergamasco (BG), il 15.3.1949, C.F. VLSNTR49C55C728C, residente in Caprino Bergamasco (BG), via Ripa 3;

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo la debitrice residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;

- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento, posto che è stata socia di due società a responsabilità limitata (Edilnova s.r.l. ed Immobil 2001 s.r.l.), e per l'effetto è esente da fallimento personale in conseguenza di quello delle società, mentre la società Capoferri Renato & C s.n.c. di cui era invece socia illimitatamente responsabile è stata cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2000, di modo che non può più essere pronunciato il fallimento;

- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessionarie, inadempimenti, pendenza di procedure esecutive, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della



Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (l'attivo liquidabile della ricorrente, la quale gode di una pensione pari a circa 400,00 euro mensili, ammonta ad euro 253.121,18, a fronte di debiti ad oggi quantificati in euro 5.418.513,07, il che rende evidente lo squilibrio tra le obbligazioni facenti capo al sovraindebitato e le disponibilità atte a consentire di assolvere a tali obblighi);

- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni facenti capo alla signora Valsecchi e la documentazione richiesta dalla legge;

- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili alla ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà della signora Valsecchi, fatte salve le modeste somme giacenti sui conti correnti cointestati con il coniuge (pure ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio), provenienti dai trattamenti pensionistici dei ricorrenti (i quali non dispongono di altri redditi), possono ritenersi avere natura alimentare e dunque essere escluse dalla liquidazione a norma dell'art. 14 ter comma 6 l. 3/2012;

rilevato che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) deve essere fissato in misura pari alla pensione di vecchiaia percepita dalla Valsecchi (pari ad euro 401,27 mensili netti), che, unitamente a quella versata in favore del coniuge (euro 1.450,25 mensili netti), è necessaria, secondo quanto stimato dall'O.C.C., per il sostentamento della ricorrente e del coniuge (considerata anche la necessità di locare un immobile ove



risiedere, in conseguenza della vendita dell'abitazione familiare), fermo il contributo di 100,00 euro mensili che la Valsecchi si è impegnata a versare per n. 48 mesi;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Anna Teresa Valsecchi, nata a Cisano Bergamasco (BG), il 15.3.1949, C.F. VLSNTR49C55C728C, residente in Caprino Bergamasco (BG), via Ripa 3;
visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr. Nicola Sodo, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA



la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in misura pari alla pensione percepita, detratto il contributo mensile di euro 100,00 che la ricorrente si è impegnata a versare per 48 mesi, il limite occorrente al mantenimento della ricorrente.

Manda alla cancelleria per il deposito di copia presente decreto nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. 442/2014 R.G.E.

Così deciso in Bergamo, il 25 maggio 2018.

Il giudice

dr. Elena Gelato

